

## **CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA**

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 320 DEL 29/08/2013**

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE D'UFFICIO DAL REGISTRO DELLE IMPRESE DI SOCIETÀ DI CAPITALI AI SENSI DELL'ART. 2490 CODICE CIVILE ANNO 2013 (SECONDA DETERMINA) E ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER ALCUNE POSIZIONI.

#### **IL DIRIGENTE**

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 e il D.Lgs. n. 23 del 15.02.2010;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Richiamate la Delibera n. 44/2006 con la quale la Giunta ha ridefinito l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha dato gli incarichi ai Dirigenti;

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Visto l'art. 2490 del codice civile, ultimo comma, secondo cui, qualora il liquidatore di una società di capitali non depositi il bilancio di esercizio per oltre tre anni consecutivi, la società è cancellata d'ufficio dal Registro delle Imprese con gli effetti previsti dall'art. 2495;

Ritenuto, dato il tenore letterale della norma secondo cui le società devono aver omesso il deposito del bilancio per "oltre" tre anni, di dare indicazione al Registro delle Imprese affinché sia accertata l'omissione relativamente agli esercizi 2008 – 2009 – 2010 – 2011;

Informato il Giudice del Registro circa il procedimento d'ufficio attivato e l'istruttoria svolta (prot. n. 509 del 9.1.2008) e preso atto della successiva comunicazione pervenuta (prot. n. 1541 del 25.1.2008) con cui lo stesso Giudice, concordato con l'ufficio che le società per le quali sia stata accertata l'esistenza dei presupposti indicati dalla norma in oggetto, vengano cancellate con determinazione del Conservatore, non essendo riconducibile il provvedimento d'ufficio di cui all'art. 2490 al genus "iscrizioni d'ufficio" disciplinato dall'art. 2190;

Ricordato che in seguito ai controlli attivati anche per il tramite della società di informatica, è stato possibile stilare l'elenco delle società di capitale (escluse le cooperative), che risultano in liquidazione da una data antecedente a quella dell'omesso deposito considerato dall'art. 2490 cc., e verificato che tali società non hanno depositato i bilanci di esercizio per gli anni 2008 – 2009 – 2010 - 2011;

Accertato che l'elenco di società di cui al punto precedente è stato anche pubblicato sul sito della Camera di Commercio allo scopo di dare ampia diffusione alle procedure attivate dal Registro delle Imprese;

Preso atto che per le società come sopra individuate è stato comunicato al liquidatore, mediante posta elettronica certificata o raccomandata a/r presso la sede o presso il suo indirizzo, il preavviso di cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 2490 con assegnazione di un termine di 30 giorni durante i quali è possibile effettuare, in alternativa:

- il deposito dei bilanci di esercizio 2008 – 2009 – 2010 - 2011;
- il deposito del bilancio finale di liquidazione e dell'istanza di cancellazione della società dal Registro delle Imprese;
- il deposito di una memoria a firma del liquidatore, in cui sono esposte le ragioni per le quali si chiede l'interruzione del procedimento d'ufficio di cancellazione (ad es. perché vi sono ancora attività/passività da liquidare; perché la società, pur inattiva, è tuttora titolare di quote di partecipazioni in società o di immobili; perché la società è coinvolta in un giudizio pendente ecc.);

Verificato, che per le società elencate in allegato A, come a fianco di ciascuna posizione indicato, per talune la notifica di avvio del procedimento è regolarmente pervenuta al liquidatore, ma lo stesso non ha effettuato alcuno degli adempimenti richiesti dall'ufficio che avrebbero potuto dar luogo all'interruzione del procedimento; per altre, la notifica di avvio del procedimento di cancellazione è avvenuta per "compiuta giacenza", ma trattasi in ogni caso di posizioni in stato di perdurante inattività; in un caso la notifica di avvio non risulta pervenuta al liquidatore poiché da accertamenti effettuati d'ufficio questi risulta deceduto, mentre la notifica indirizzata alla società non è ugualmente pervenuta perché la società risulta all'indirizzo sconosciuta;

Verificato, comunque, che in tutti i casi riportati nell'all. A, oltre a sussistere le condizioni di cui all'art. 2490, non risultano depositate né la chiusura della liquidazione, né la conseguente istanza di cancellazione della società;

Preso atto, invece, che per le società precisate nell'elenco allegato B il liquidatore ha richiesto l'interruzione del procedimento;

#### DETERMINA

1.-di cancellare dal Registro delle Imprese le società elencate in allegato A, per le quali a margine è riportato l'esito delle notifiche;

2.-di archiviare il procedimento di cancellazione dal Registro delle Imprese per le società per le quali il liquidatore ha richiesto l'interruzione dello stesso (società riportate in allegato B);

3.- di dare indicazione all'ufficio Registro Imprese affinché provveda alla pubblicazione sul sito della Camera di Commercio, sezione Registro Imprese, dell'elenco delle società cancellate ai sensi dell'art. 2490 u.c. del C.C. ;

4.- di dare, altresì, indicazione affinché il Registro Imprese provveda a comunicare sia all'ufficio camerale per il diritto annuale, sia all'Agenzia delle Entrate per opportuna conoscenza l'elenco delle società cancellate.

IL DIRIGENTE

(dr.ssa Alessandra Bruni)

IL DIRIGENTE

BRNLSN63M68L117H/7420052800123398.ho1

YI5q3RRRLAa3sJFC250L3i

Documento firmato digitalmente